



# Comune di Magnago

CITTA' METROPOLITANA DI MI

## ORDINANZA

**N. 95 DEL 15/07/2020**

### OGGETTO:

**DIVIETO UTILIZZO GIOCHI NEI PARCHI COMUNALI A SEGUITO DPCM 14.07.2020 E ORDINANZA REGIONALE N. 580 DEL 14.07.2020**

## IL SINDACO

PREMESSO che l'art. 50 del T.U. Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, assegna al Sindaco la competenza in materia di orari dei servizi pubblici;

VISTO anche l'art. 51 del vigente Statuto Comunale che disciplina il ruolo e le funzioni del Sindaco;

### VISTE:

- la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020: Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

### RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.07.2020, in particolare l'art. 1 comma 1 il quale stabilisce che le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, sono prorogate sino al 31 luglio 2020
- l'allegato 1 al DPCM 14/07/2020: Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative della Conferenza delle Regioni e delle province autonome del 14 luglio 2020 ed in particolare la scheda tecnica relativa alle aree giochi per bambini;
- l'ordinanza della Regione Lombardia n. 580 in data 14.07.2020: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33";
- l'allegato 1 alla suddetta ordinanza: nuovo Coronavirus Sars-Cov-2 - linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative ed in particolare l'allegata scheda tecnica "AREE GIOCHI PER BAMBINI";

RICHIAMATE altresì:

- l'ordinanza sindacale n. 40 emessa in data 11.03.2020 di chiusura dei parchi comunali fino al 03.04.2020;
- l'ordinanza sindacale n. 44 emessa in data 06.04.2020 di chiusura dei parchi comunali fino al 13.04.2020;
- l'ordinanza sindacale n. 46 emessa in data 14.04.2020 di chiusura dei parchi comunali fino al 03.05.2020;
- l'ordinanza sindacale n. 56 emessa in data 30.04.2020 di chiusura dei parchi comunali fino al 17.05.2020;
- l'ordinanza sindacale n. 63 emessa in data 18.05.2020 di chiusura dei parchi comunali fino al 14.06.2020;
- l'ordinanza sindacale n. 83 emessa in data 15.06.2020 di chiusura dei parchi comunali fino al 30.06.2020;
- l'ordinanza sindacale n. 92 emessa in data 30/06/2020 di chiusura dei parchi comunali fino al 14.07.2020;

CONSIDERATA la stringente necessità di continuare a garantire il rispetto delle misure igienico-sanitarie disposte nel DPCM del 14.07.2020, nonché dall'ordinanza regionale n. 580/2020 del 14/07/2020 sopra citate, al fine di arginare la diffusione del contagio da Covid-19 mediante un'approfondita pulizia delle aree, delle attrezzature e dei giochi posti nei parchi comunali, preferibilmente giornaliera o con una frequenza adeguata rispetto all'intensità di utilizzo;

DATO ATTO che non può essere garantita costantemente una sorveglianza degli utenti e un'approfondita ed adeguata pulizia delle attrezzature e dei giochi presenti nei suddetti parchi;

## **ORDINA**

per le motivazioni sopra indicate, il divieto di utilizzo dei giochi posti nei parchi comunali **fino al 31 luglio 2020**, precisamente:

- **Parco Caduti di Nassirya**
- **Parco Lambruschini;**
- **Parco Unità d'Italia;**
- **Parco di San Martino;**
- **Parco Piazza Mario Pariani;**

Copia della presente ordinanza viene pubblicizzata mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet istituzionale, nonché con idonei avvisi da esporre in prossimità dei giochi presenti nei suddetti parchi comunali.

La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia sono incaricate della vigilanza sull'applicazione della presente ordinanza.

Ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei

destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

**IL SINDACO**

Carla Picco

Copia analogica di documento informatico prodotta con sistema di gestione documentale conforme alle regole tecniche vigenti (D.P.C.M. 14 novembre 2014 e D.Lgs. 42/2005)